

FAQ

Ufficio Convenzioni

→ **Quando si può richiedere una convenzione art. 11, l. 68/99 e ss.mm.ii.?**

Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, ai sensi della Legge 68/99.

→ **Come si può richiedere una convenzione art. 11, l. 68/99?**

Per richiedere la convenzione è necessario compilare **in ogni sua parte** il modulo scaricabile al link [Regione Lazio | IMPRESE-LAVORO-SILD SERVIZIO INSERIMENTO LAVORO DISABILITA](#) e trasmettere l'istanza con gli allegati previsti all'indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it

→ **Cosa accade dopo aver richiesto la Convenzione art. 11, l. 68/99?**

A seguito dell'invio della richiesta, l'azienda riceve una mail di riscontro e di avvenuta ricezione. Qualora l'istanza presentata rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'azienda risulta ottemperante dalla data di presentazione della stessa.

L'istanza verrà presa in carico dall'ufficio convenzioni che contatterà l'azienda per la stipula.

Per le convenzioni successive alla prima, l'ufficio competente si riserva la facoltà di valutare la correttezza dello stato degli adempimenti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione (*tempi di assunzione in relazione alle scadenze previste, n. lettere di diffida, turn over ecc.*) al fine di determinare la nuova programmazione.

→ **Come si può adempiere alla programmazione assunzionale prevista in Convenzione?**

L'azienda può adempiere attraverso:

- Assunzione diretta, previa richiesta propedeutica di nulla osta l'assunzione può essere a tempo determinato minimo 12 mesi o a tempo indeterminato o in apprendistato;
- computo art. 4 comma 4 o art. 4 comma 3 bis, l. 68/99 o computo in somministrazione art. 34 comma 3, d.lgs 81/15;
- Assunzione effettuata nell'ambito di una convenzione art.14 d.lgs. 276/2003: in questo caso la persona disabile da assumere deve rispettare i requisiti di cui all'art. 7 della convenzione quadro (DGR n 406 del 19/7/2016).

→ **L'azienda può adempiere al termine assunzionale indicato in convenzione con l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento?**

No. Il tirocinio deve essere avviato in tempo utile rispetto al termine assunzionale e deve concludersi con una assunzione a tempo indeterminato. In questo caso, solo l'assunzione, a seguito di esito positivo di tirocinio, determina l'adempimento della convenzione.

→ **Cosa è una convenzione art.14, d.lgs. 276/2003?**

È una convenzione trilaterale sottoscritta da 3 soggetti: il SILD, l'azienda e la cooperativa. L'azienda affida un servizio ad una cooperativa, iscritta all'albo regionale (*istituito con Legge Regionale 27 Giugno 1996, n. 24 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381*), con un contratto bilaterale. La cooperativa

assume il disabile per svolgere il servizio. Dopo l'assunzione da parte della cooperativa il disabile entra in quota legge n. 68/99 sull'azienda.

→ **L'azienda può adempiere anche attraverso Convenzione art 14 d.lgs. 276/2003?**

Sì. Se l'azienda è titolare di convenzione art. 11, l. 68/99 può richiedere di adempiere attraverso la stipula di una convenzione trilaterale. L'istanza di convenzione trilaterale deve essere inoltrata **necessariamente** prima del termine assunzionale indicato nella convenzione art. 11, l. 68/99.

→ **L'azienda è tenuta a monitorare gli adempimenti della Convenzione art 11, l. 68/99?**

Sì. L'azienda è tenuta a monitorare in itinere gli adempimenti della programmazione prevista in convenzione e comunicare gli aggiornamenti annualmente all'ufficio competente all'indirizzo mail convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.it.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11, l. 68/99 anche per scoperture di altre province?**

Non è possibile chiedere convenzione per carenze ascrivibili ad altre province la cui compensazione territoriale non sia stata comunicata con l'invio del prospetto informativo disabili.

Possono essere inserite in convenzione carenze sopravvenute su altre province nel corso dell'anno solo a condizione che sia comunicata la volontà di compensazione territoriale su Roma alla Provincia/e interessata/e (esempio tramite mail/pec) e data prova documentale della relativa comunicazione allo scrivente.

Qualora la convenzione sia stipulata a livello nazionale con compensazioni territoriali, l'azienda si impegna a confermare la compensazione sul prospetto informativo disabili, per tutto il periodo di validità della convenzione.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11, l. 68/99 al SILD Roma Centro per una carenza per cui è già stato attivato un istituto giuridico su altra provincia?**

No, non è possibile.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11, l. 68/99 al SILD Roma Centro, se l'azienda non ha una sede nella provincia di Roma?**

No, per richiedere convenzione al SILD Lazio Centro l'azienda deve avere sede legale e/o sede operativa nella Provincia di Roma.

→ **Si può richiedere convenzione art 11, l. 68/99 su Roma anche se l'azienda non ha capacità assunzionale su Roma?**

No. Le aziende che stipulano la convenzione con lo scrivente ufficio si impegnano ad effettuare tutte le assunzioni programmate sulla provincia di Roma.

Fanno eccezione le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti che possono assumere, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, anche su altre province in eccedenza, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

→ **In quest'ultimo caso, qualora l'azienda sia stata autorizzata ad assumere fuori provincia, come deve procedere?**

Dopo aver effettuato l'assunzione della persona disabile nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, deve inviare all'indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it:

- Unilav;
- nulla osta rilasciato dalla provincia di competenza;
- dichiarazione di eccedenza.

→ **Se un'azienda è già titolare di convenzione art 11, l. 68/99 su Roma e dopo la stipula dovesse verificarsi un incremento del numero di scoperture, cosa deve fare?**

L'azienda è tenuta a monitorare eventuali variazioni occupazionali ed attivare un istituto giuridico entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (esempio Richiesta di avviamento numerico, richiesta di esonero in presenza di determinate condizioni, richiesta di integrazione di convenzione).

In caso l'azienda decida di integrare la convenzione stipulata in precedenza, può compilare il modulo scaricabile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/impreselavoro/SILD-Servizio-Inserimento-Lavoro-Disabilita> indicando con un flag "integrazione della convenzione". L'istanza con allegati deve essere trasmessa al seguente indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it

In caso di richiesta di integrazione della convenzione nello stesso anno in cui è stata stipulata la convenzione, l'ufficio si riserva di valutare e procedere all'integrazione della stessa dopo la presentazione del nuovo prospetto informativo.

→ **Un'azienda con Convenzione art 11, l. 68/99 attiva su Roma, vuole assumere persone disabili o richiedere computi senza che questi vengano considerati come adempimento della programmazione assunzionale prevista in convenzione? Cosa deve fare?**

Sì, in questo caso l'azienda deve indicare esplicitamente nel modulo di richiesta nulla osta o computo di rilasciare lo stesso fuori convenzione. Tale adempimento non verrà considerato a copertura degli step assunzionali.

→ **Nel caso di un gruppo di imprese, è possibile adempiere ad uno step assunzionale con un'assunzione effettuata da un'altra azienda del gruppo?**

Sì, è possibile operare una compensazione infragruppo ma solo rispettando le seguenti condizioni:

- le eventuali compensazioni infragruppo devono essere effettuate nel prospetto informativo disabili e hanno validità annuale. In questo caso l'azienda deve inviare nulla osta/computo del dipendente disabile all'ufficio competente;
- la compensazione infragruppo si valuta solo se c'è effettiva eccedenza su situazione nazionale.

→ **La compensazione territoriale o infragruppo quando può essere vantata?**

Prima della stipula della convenzione. Non si può vantare una compensazione infragruppo in adempimento di convenzione quando la stessa era preesistente alla convenzione.

→ **Come si conclude una Convenzione art. 11, l. 68/99?**

La Convenzione art 11 legge 68/99 si può considerare conclusa solo nei seguenti casi:

- naturale adempimento di tutti gli step assunzionali previsti nella convenzione sottoscritta;
- ricezione di provvedimento espresso di risoluzione, per accertato mancato adempimento;

- Annullamento della convenzione per situazione di non obbligo.

→ **Quando è necessario annullare una convenzione art. 11, l. 68/99 e come si può annullare?**

Un'azienda che ha una convenzione attiva ma non ha più l'obbligo assunzionale ai sensi dell'art 3, l. 68/99, a seguito del cambiamento della situazione occupazionale, può richiedere l'annullamento della convenzione. L'azienda deve compilare il modulo dedicato in ogni sua parte e inviandolo all'indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it.

→ **Cosa succede se il termine di adempimento è decorso e l'azienda ancora non ha adempiuto?**

La convenzione non scade, anche qualora sia decorso il termine di adempimento. La convenzione è sempre vigente e **l'azienda è tenuta sempre ad adempiere anche se tardivamente**. Può eccepire solo la situazione di non obbligo o la presenza di un ammortizzatore sociale che ha determinato una sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla Legge 68/99.

Decorso il termine di adempimento, l'azienda riceverà una **lettera di diffida** ad adempiere ove tale inadempimento, dovesse protrarsi oltre il termine indicato nella lettera di diffida, la Convenzione **sarà risolta con provvedimento espresso e contestualmente l'inadempienza sarà segnalata alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispettivo** - per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

→ **Dopo aver ricevuto provvedimento espresso di risoluzione si può chiedere una nuova convenzione art. 11, l. 68/99?**

In caso di risoluzione è fatto divieto al medesimo datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi **12 mesi dalla risoluzione della precedente**, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 03/08/2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità "sezione V paragrafo 4".

→ **In caso di sospensione dagli obblighi occupazionali, l'azienda è tenuta ad adempiere a quanto previsto in convenzione art. 11, l. 68/99?**

In caso di sospensione dagli obblighi occupazionali per mobilità o per altri ammortizzatori sociali senza obbligo residuo, si estingue contestualmente la convenzione. A conclusione del periodo di sospensione sarà onere dell'azienda richiedere l'attivazione di un istituto giuridico ai sensi della legge 68/99, sulla base della nuova situazione occupazionale.